

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1983

che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di talune sottovesti originarie del Perù e messe in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(83/497/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica in altri Stati membri⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, a norma della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri possono istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate soltanto previa autorizzazione della Commissione;

considerando che, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽²⁾, la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 2183/83⁽³⁾, ha deciso di subordinare dal 14 giugno 1983 al 31 dicembre 1986 ad un limite quantitativo le importazioni in Francia e in Italia dei prodotti tessili di cui alla categoria 4 originari del Perù; che l'importazione di tali prodotti rimane liberalizzata negli altri Stati membri;

considerando che, in seguito ai provvedimenti di carattere commerciale così istituiti, esistono divergenze nelle condizioni di importazione di questi prodotti tra i diversi Stati membri tali da provocare deviazioni di traffico;

considerando che, al fine di individuare rapidamente eventuali deviazioni di traffico tali da aggravare o da provocare difficoltà economiche nel settore interessato, il 15 agosto 1983 il governo francese ha presentato alla Commissione una richiesta, a titolo dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, in cui chiede di essere autorizzato ad istituire una sorveglianza intracomunitaria preventiva delle importazioni delle sottovesti in

questione, originarie del Perù e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni in questione potevano formare oggetto di un regime di sorveglianza intracomunitaria a norma dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE e se venivano forniti dati in merito alle difficoltà economiche segnalate;

considerando che il regime di sorveglianza può essere autorizzato per i prodotti tessili del gruppo I, di cui al regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, anche in assenza di deviazioni di traffico o di richieste di titolo d'importazione intracomunitaria, in considerazione del rischio di difficoltà economiche inerenti agli scambi di tali prodotti, data la loro elevata sensibilità alle importazioni;

considerando che è quindi opportuno autorizzare la Francia a sottoporre le importazioni dei prodotti tessili in questione di cui alla categoria 4 originari del Perù ad una sorveglianza intracomunitaria sino al 30 giugno 1985,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad istituire sino al 30 giugno 1985 una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di cui all'allegato in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1983.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 2. 8. 1983, pag. 7.

*ALLEGATO***Prodotti tessili per i quali sono state istituite
categorie (¹)**

Categoria	Paese d'origine
4	Perù

(¹) Vedi definizione di cui al regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106).